

## La Centrale dei Rischi ed il contenuto del dossier bancario

di Raffaele D'Alessio - Valerio Antonelli

### Evoluzione normativa e creazione della nuova Centrale dei Rischi.

La normativa bancaria in Italia ha subito una forte evoluzione nei primi anni '90. Il primo tassello è sicuramente la **legge n. 218** del 30 luglio 1990, detta legge Amato, primo segnale di quello che sarebbe stato il successivo cambiamento "sistemico". La rubrica della norma "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico" rende immediatamente l'idea di quale fosse l'ambito che si andava a disciplinare: venivano dettate nuove regole per la detenzione di partecipazione del capitale delle banche da parte dello Stato, allora "proprietario" di buona parte del capitale delle banche italiane di maggiore dimensione. Il passaggio fu epocale soprattutto per la sua incidenza sulle dinamiche di governance del sistema bancario, che, sino ad allora, era sotto il considerevole influsso della classe politica allora al potere.

Per la prima volta si affermava, in modo netto, il principio della "separatezza" del governo delle banche e si cercava di sottrarre le stesse all'influenza notevole di una classe dirigente che vedeva negli istituti di credito, il più delle volte, un mero strumento di esercizio del potere, arginato solo dalla Banca d'Italia presidio sicuro per una non degenerazione strutturale del sistema.

Oltre alle legge Amato, la l. 154/92 – "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" tenta di dare trasparenza contrattuale ai contratti bancari.

A questi interventi legislativi, si aggiunsero numerosi interventi di vari soggetti, quali ad esempio il CICR, che, a buon diritto, emanarono norme e/o regolamenti sul settore bancario.

È in questo contesto che inizia a maturare la necessità di dare organicità alle norme via via emanate per rispondere alle mutevoli esigenze che si erano determinate.

La mancanza di organicità era anche una conseguenza evidente delle peculiarità per cui erano state emanate tante norme: inoltre si manifestava sempre di più l'esigenza di recepire i cambiamenti intervenuti nella società italiana con un testo unico che fosse in linea con i tempi, visto che sulla non attualità della legge bancaria allora vigente, risalente al 1936, vi erano pochi dubbi.

Era evidente, infatti, che la citata legge del 1936 fosse la conseguenza di scelte operate in condizioni storiche particolari (la grande depressione del 1929 con la conseguente crisi economica mondiale). Essa era stata pensata in ragione di una struttura economica del paese profondamente diversa (si pensi solo che l'Italia, allora, era un paese prevalentemente agricolo con poche grandi industrie partecipate dalle banche stesse), ed esprimeva una chiara volontà della classe dirigente dell'epoca su alcune scelte non più attuali.

In questo contesto si arrivò al vero cambiamento con l'approvazione del d.lgs. 385/1993, noto come testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Dati i limiti del presente lavoro non è possibile enucleare tutti gli aspetti positivi e i conseguenti benefici di cui lo stesso è stato ed è foriero.

In questa sede ci limiteremo a dire che, tra le tante innovazioni, il TUB diede finalmente organicità legislativa alla volontà costituzionale, espressa negli artt. 76 e 87 della Costituzione.

Uno dei cardini, contenuto nel titolo III, fu la disciplina organica dell'attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia; proprio in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 67 del citato titolo III, vennero gettate le basi per la Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo che riformò la Centrale dei Rischi, recependo le innovazioni del nuovo TUB e modificando nella sostanza la Circolare **n. 139 dell'11 febbraio 1991 che per prima aveva disciplinato la Centrale dei Rischi.**

Infatti si legge nella circolare: *“Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1991 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B”.*

### **La Centrale dei Rischi.**

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti. La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Mediante il servizio centralizzato dei rischi, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

### **Obiettivi, informazioni e soggetti coinvolti nella Centrale dei Rischi.**

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

In particolare gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. La clientela “meritevole”, di contro, beneficia di un più agevole accesso al credito. Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema.

In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi

– denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) – di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia.

Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (d.lgs. 196/2003).

La Banca d'Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari e conduzione della politica monetaria).

I dati CR possono essere conosciuti da:

- a) gli intermediari;
- b) i diretti interessati;
- c) la Banca d'Italia e altre Autorità di controllo;
- d) la Magistratura penale.

Le informazioni della CR sono nominative e hanno carattere riservato. Con riferimento al Testo Unico sulla Privacy, la Banca d'Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità. In particolare, in base alle disposizioni del d. lgs. n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B.

L’art. 24, comma 1, lett. a) del citato decreto consente, infatti, ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell’interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento “è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”.

Anche la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati. L’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 196/2003 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici.

I soggetti interessati nella Centrale Rischi sono:

1. la **Banca d'Italia**, che gestisce il servizio;
2. gli **intermediari segnalanti** (le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario – banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica; gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B., iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U.B., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009; gli intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (“special purpose vehicle” o SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, secondo quanto previsto dall’art. 23 del predetto decreto ministeriale;
3. le **Centrali dei rischi pubbliche europee** che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull’indebitamento estero della clientela;
4. i **soggetti segnalati**, cioè le persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito e garanzia con un intermediario segnalante.

La CR raccoglie le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

Funzionamento della Centrale dei Rischi.

Mensilmente gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia intrattenuti con la propria clientela. Le **segnalazioni** mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo, anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Nel corso del mese, invece, gli intermediari comunicano alla CR le informazioni sul passaggio a sofferenza o sulla ristrutturazione di una o più linee di credito che hanno interessato la propria clientela. La segnalazione non contiene importi e deve essere trasmessa entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il passaggio a sofferenza o la ristrutturazione.

Con riferimento ai rapporti segnalati, gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a **30.000** euro. Qualora si tratti, invece, di crediti in sofferenza e/o passaggi a perdita di sofferenze, questi vanno comunque segnalati, a prescindere dall'importo.

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la *soglia di segnalazione* oppure è estinta.

Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. In particolare, gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere – tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta – alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono, infatti, i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d'Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

I servizi forniti dalla Centrale dei Rischi agli intermediari.

I) Flusso di ritorno.

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (*posizione globale di rischio*), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

La CR invia, quindi, mensilmente a ogni intermediario le *posizioni globali di rischio* di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Allo scopo di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni. Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni. Sono oggetto di rilevazione in forma di cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cancellate dal Registro delle imprese verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- 1) il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- 2) il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- 3) l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi.

Il *flusso di ritorno* viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

II) Prima informazione.

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il *flusso di ritorno* i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sulla *posizione globale di rischio* anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati (*prima informazione*):

1. coloro che si sono rivolti all'intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;
2. coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la *soglia di segnalazione* in CR.

È altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, ecc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Le richieste di *prima informazione* possono avere una profondità storica massima di **36 mesi**. Nello specifico, gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio relative alle ultime ventiquattro ovvero trentasei rilevazioni.

In particolare, con riferimento alle imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni il periodo interrogabile da parte degli intermediari si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni nei seguenti casi:

- a) in capo al soggetto richiesto è stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- b) negli archivi della Centrale dei rischi risulta in essere un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;
- c) il soggetto ha o potrà avere – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

### III) Informazioni inframensili

La CR comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la *prima informazione*. Le notizie sugli eventi che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti. Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi anche per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Essi, inoltre, possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

### IV) Classificazione dei rischi

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in **cinque sezioni**: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.

I crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca;
- finanziamenti a procedura concorsuale;
- altri finanziamenti particolari, sofferenze.

I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria.

La sezione informativa risulta articolata in **otto categorie** di censimento: operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in *pool* – azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in *pool* – altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in *pool* – totale, crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, rischi autoliquidanti – crediti scaduti, sofferenze – crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi. Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori – le variabili di classificazione – atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Nelle *classi di dati* vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento.

Il modello di rilevazione prevede otto *classi di dati* (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e altri importi) che spiegano la misura rilevata.

Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute, devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente, occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato. Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

Nel caso di fidi plurimi, per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente, ovvero non presenta alcun utilizzo, il margine disponibile deve emergere nella categoria di censimento che presenta il maggior grado di rischiosità. Anche nei casi in cui il fido viene utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, lo sconfinamento deve risultare nella categoria più rischiosa.

**Categoria di censimento dei rischi****Crediti per cassa****I) Rischi autoliquidanti**

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata.

Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo. In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art.1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono, inoltre, essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

**II) Rischi a scadenza**

La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

**Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:**

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;

- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso;
- operazioni relative alle “campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti”, e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51”, qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza.

### III) Rischi a revoca

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa – con o senza una scadenza prefissata – per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca, i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

### IV) Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli “impieghi vivi”.

In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle “campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti” e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51”. Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

### V) Sofferenze

Nella categoria di censimento *sofferenze* va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati *utilizzato*.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

### Crediti di firma

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fidejussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente:

- a) le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale;
- b) le garanzie che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

1. le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
2. le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo";
3. le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del TU. Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

### Garanzie ricevute.

Rientrano nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti.

In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione:

- le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca);
- le garanzie personali di "prima istanza";
- le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

1. i contratti autonomi di garanzia;
2. gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate;
3. le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
4. le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
5. i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
6. le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con d.l. 29 novembre 2008, n. 185);
7. le controgaranzie a prima richiesta.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso, la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* – indicando nello *stato del rapporto* "garanzia attivata con esito negativo"

– fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie ricevute da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

### Derivati finanziari.

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati sui mercati *over the counter* (c.d. OTC, ad es. *swaps*, *fras*, opzioni).

Deve essere segnalato nella classe di dati *valore intrinseco* il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

Sono esclusi dalla rilevazione i contratti derivati negoziati sui mercati ufficiali e i derivati interni (c.d. *internal deals*).

Nelle operazioni negoziate sui mercati *over the counter*, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraente/i segue i criteri generali previsti per i crediti di firma. Le garanzie rilasciate dall'intermediario alla Cassa compensazione e garanzia per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati ufficiali non sono, invece, oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla Cassa, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione ("euro" o "altre valute").

### Come leggere la Centrale dei Rischi.

La lettura e l'interpretazione dei dati rivenienti dalla Centrale dei Rischi sono i processi che rendono maggiormente complesso il rapporto tra istituti di credito ed imprese.

Precisiamo che la Centrale Rischi viene utilizzata genericamente in tutte le fasi del rapporto creditizio. I dati vengono richiesti dall'intermediario finanziario una prima volta in sede di prima concessione dell'affidamento. Si tratta di quella che in gergo viene definita "richiesta di prima informazione", già analizzata precedentemente. In questa fase, infatti, l'intermediario finanziario, previa autorizzazione dell'impresa dalla quale ha ricevuto una richiesta di credito, inoltra alla Banca d'Italia una richiesta per definire il livello effettivo di indebitamento dell'impresa, il numero di eventuali ulteriori richieste analoghe (che potrebbero sottolineare una ricerca spasmodica di risorse finanziarie da parte dell'impresa con conseguente segnale negativo), la presenza e l'entità di eventuali ulteriori segnali di anomalia.

In caso di concessione dell'affidamento, l'intermediario finanziario procederà, invece, come descritto *infra*, in ossequio alla normativa vigente. (circ. 139, vedi *infra*).

Infatti, come abbiamo visto, ogni azienda di credito o intermediario finanziario, ovvero ogni soggetto segnalante – sia che adotti un sistema di rating standardizzato sia, come nella maggior parte degli istituti di credito di dimensione medio grande, un sistema IRB (Internal Rating Based) – utilizza i flussi di ritorno (cfr. § *infra*) della Centrale dei Rischi per determinare l'andamento del rapporto creditizio con la controparte e, di conseguenza, per stabilire l'affidabilità dell'impresa nell'ottica della costante gestione e del monitoraggio del rischio di credito verso la controparte segnalata.

Questo determina una fase continua e costante di analisi dei dati ricevuti da parte del sistema preposto al controllo dei rischi dell'istituto di credito. La conseguenza evidente è che a molte imprese spesso giunge un flusso da uno o più istituti affidanti avente ad oggetto una richiesta specifica di chiarimenti e/o delle informazioni puntuali in merito ai dati dedotti dalla Centrale dei Rischi. Si sottolinea che la richiesta sarà maggiormente accurata e tempestiva da parte dell'istituto a seconda che gli episodi di anomalia siano rari o più frequenti ed in ragione della entità e tipologia ed in relazione a quanto, a giudizio della banca, siano indicativi di un potenziale peggioramento della condizione economica dell'impresa stessa.

In ogni caso è sempre opportuno, **oltre a fornire quanto richiesto, partecipare l'intermediario delle eventuali ragioni che hanno determinato l'anomalia.**

Questo presuppone che l'impresa abbia piena coscienza dell'evento. Si consideri, ad esempio, uno sconfinamento su rischi autoliquidanti che si potrebbe essere determinato per un mancato pagamento di un credito, portato in anticipazione presso un intermediario e pagato solo in parte alla scadenza o non pagato affatto. In questo caso occorre che l'impresa dia all'istituto richiedente adeguate notizie in merito alla motivazione che ha determinato il mancato rispetto degli impegni da parte del cliente ed aggiunga, preferibilmente, altre informazioni quali, ad esempio, la dimostrazione della regolarità degli altri pagamenti, la reale consistenza dei crediti verso quel debitore, le eventuali contestazioni ricevute sulla fornitura che sono alla base del mancato adempimento da parte del cliente, dando alla banca la possibilità di valutare, in un'ottica di collaborazione con l'impresa, tutti gli elementi che le consentano di non considerare l'anomalia quale elemento peggiorativo del rating con conseguente incremento del rischio sulla posizione.

È, però, frequente il caso in cui l'impresa non conosca o non comprenda la richiesta della banca perché non ha piena consapevolezza delle anomalie oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi. Allora è opportuno che proceda con l'inoltro di una richiesta dati alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio. La richiesta può essere inoltrata sia in forma cartacea che tramite PEC dell'impresa segnalata.

In questo caso, dopo pochi giorni, riceverà le informazioni nella stessa forma dell'esempio che segue e potrà prendere visione di quanto richiesto onde provvedere a formulare una adeguata risposta alle richieste dell'intermediario.

Nelle pagine che seguono, un esempio di Centrale dei Rischi. L'impresa potrà utilizzare i dati rivenienti dalla stessa per le finalità di cui sopra ma anche per svolgere un'attenta e puntuale verifica della rispondenza, ad esempio, tra gli importi che ad essa risultano in contabilità e gli importi riscontrati nel documento.



Filiale di (\*)

**CENTRALE DEI RISCHI**
**Intestatario: SOCIETA**

Sede legale:

CCIAA:

 Codice fiscale: **00000**

Codice censito:

Date contabili richieste:

dic-11 nov-11 ott-11 set-11 ago-11 lug-11 giu-11 mag-11 apr-11 mar-11 feb-11 gen-11

**PROSPETTO SINTETICO**

 relativo all'ultima data contabile: **31/12/2011**

(si tratta dell'ultima data tra quelle richieste in cui il soggetto è segnalato)

**Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/02/2012**
**Intermediario: BANCA SPA**

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	321.796	321.796	324.238

**Intermediario: BANCA POPOLARE**

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	111.756	111.756	112.372

**Intermediario: BANCA SPA**

	Valore Garanzia	Importo Garantito
Garanzie ricevute	1.564.000	782.000

**Intermediario: BANCA S.P.A.**

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	500.000	500.000	500.000

**Intermediario: BANCA POPOLARE S.P.A.**

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	280.000	280.000	281.109

**Intermediario: FACTORING**

	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
Crediti per cassa	1.000.000	1.000.000	819.401

 (\*) Al momento dell'elaborazione di questo prospetto gli intermediari possono chiedere i dati relativi al periodo: **31/01/2009 - 31/12/2011**  
 Pagina 1 di 42 Data di elaborazione del prospetto: 28/02/2012 10.23.45



Filiale di SALERNO

## PROSPETTO ANALITICO DELLE SEGNALAZIONI

Intestatario: SOCIETA.

### RILEVAZIONE MENSILE

DATA CONTABILE: dicembre 2011

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/02/2012

Intermediario: BANCA SPA

#### Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHIAUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		93	3.900
RISCHIAUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		92	5.133
RISCHIAUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		92	14.704

#### Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHIAUTOLIQUIDANTI	00	5		1	8	69	832	125	0	100.000	100.000	88.303	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIA SCADENZA			18	1	8	32	832	125	0	201.796	201.796	206.623	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHIA REVOCA			8	832	125	0	20.000	20.000	29.312	22.741	0

### Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
MARIO ROSSI (codice censito)	156.000	156.000



Filiale di

Prospetto Analitico  
Intestatario :

**DATA CONTABILE: dicembre 2011**  
Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/02/2012

**Intermediario: BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RICHI AUTOLIQUIDANTI		5	1	8	49	832	125	0	30.000	30.000	29.268	0	

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RICHI ASCADENZA		16	18	1	8	32	832	125	0	61.756	61.756	63.685	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA		1	8	832	125	0	20.000	20.000	19.399	18.913	0

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
MARIO ROSSI (codice censito)	138.374	112.372

**Intermediario:**

**BANCA S.P.A.**

**Garanzie ricevute**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Garanzio	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Valore Garanzia	Importo Garantito
GARANZIE RICEVUTE		NOME SOCIETA	179	107	1.564.000	782.000

**Intermediario: BANCA**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RICHI ASCADENZA		17	18	1	8	32	832	125	0	500.000	500.000	500.000	0	0



Filiale di

 Prospetto Analitico  
 Intestatario:

**DATA CONTABILE: dicembre 2011**  
 Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/02/2012

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: BANCA S.P.A.**

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione firmata da ROSSI	500.000	500.000

**Intermediario: BANCA S.P.A.**
**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		93	8.463

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Importo Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI		5	1	8	69	832	125	0	230.000	230.000	232.564	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Importo Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA			8	832	125	0	50.000	50.000	48.545	47.327	0

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
ROSSI MARIO (codice on-site)	299.000	281.110

**Intermediario: FACTORING SPA**
**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI			6.260
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		92	1.857



Filiale di

Prospetto Analitico  
Intestatario:

**DATA CONTABILE: dicembre 2011**  
*Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/02/2012*

(... continua da pagina precedente)

**Intermediario: FACTORING SPA**

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI		5	1	8	12	832	125	0	1.000.000	1.000.000	819.401	0

**Informazioni sui garanti**

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
Contestazione formata da ROSSI	1.250.000	819.401

**Informazioni sui debitori ceduti**

Situazione corrente

Ceduto	Valore nominale del credito ceduto
AZIENDA OSPEDALIERA	252.458
AZIENDA SANTARIA LOCALE 000.000	

**DATA CONTABILE: novembre 2011**  
*Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 03/01/2012*

**Intermediario: BANCA SPA**

**Sezione informativa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		93	12.360
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		92	6.007
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI		92	8.080

**Crediti per cassa**

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI		5	1	8	49	832	125	0	100.000	100.000	85.936	0

È opportuna qualche indicazione su come si leggono i dati della CR di esempio nonché svolgere alcune riflessioni sui dati della stessa.

Nella prima pagina di esempio è contenuto un prospetto sintetico relativo all'ultimo periodo rilevato, con l'indicazione dei nomi degli istituti segnalanti e con un'aggregazione dell'esposizione dell'impresa suddivisa per soggetti segnalanti.

Al primo posto vi è una banca e la segnalazione riguarda la categoria di censimento dei rischi "Crediti per Cassa".

Leggendo i dati si nota che gli importi relativi all'accordato (l'importo oggetto di delibera da parte dell'intermediario finanziario), l'accordato operativo (l'importo oggetto di contrattualizzazione tra il soggetto segnalante e l'impresa) e l'importo utilizzato.

Da un riscontro immediato emerge che l'importo dell'accordato operativo (€ 321.796 ), pari a quello dell'accordato, è minore di quello relativo all'importo inserito nella colonna "Utilizzato" (€324.238); si può facilmente concludere che l'impresa ha utilizzato la linea di credito oltre il limite di fido e, quindi, la sua posizione presenta uno "sconfinamento" seppur di modesta entità per la dimensione dell'impresa e per il complessivo degli importi affidati, pari ad €2.442.

Però, se l'importo fosse stato superiore o la sua entità non fosse stata modesta in relazione agli affidamenti, si sarebbe potuto considerare un elemento importante tale da determinare una richiesta di chiarimento da parte degli altri intermediari segnalanti. In questa prima pagina di esempio, però, il livello di dettaglio non è ancora sufficiente, essendo inserita, come dicevamo, la categoria aggregata di rischio.

Passiamo allora alla pagina 2 dell'esempio, dove troveremo un livello di dettaglio per ogni intermediario, suddiviso per sottocategoria di rischio, onde meglio comprendere le dinamiche di utilizzo per ogni sottocategoria tecnica specifica.

Guardiamo la prima sottocategoria; i rischi autoliquidanti presentano:

- accordato pari ad €100.000,00;
- accordato operativo pari ad €100.000,00;
- utilizzato pari ad €88.303,00.

Lo "sconfino" non è presente in questa voce; è importante sottolineare che in questa sottocategoria si possono verificare difficilmente sconfini per utilizzo oltre le linee accordate. È, invece, frequente il caso dello "sconfino" per il mancato pagamento dei crediti da parte del debitore oltre i termini di scadenza previsti.

Sotto abbiamo la sottocategoria dei rischi a scadenza come segue:

- accordato pari ad €201.796;
- accordato operativo pari ad €201.796;
- utilizzato pari ad €206.623.

Quindi abbiamo uno sconfinamento di €4.827,00.

La causa è da ricercare o in un utilizzo di una linea a revoca, magari autorizzata, ma non formalizzata, o nel mancato pagamento di una rata di un finanziamento in scadenza.

Evidentemente, la seconda ipotesi rappresenta per l'istituto un segnale negativo poiché lascia presupporre una incapacità dell'impresa a far fronte ai propri impegni al persistere della quale potrebbe essere a rischio l'intero credito nei confronti della stessa.

Quindi l'istituto di credito valuterà, in base alle informazioni che provvederà a richiedere all'impresa e che la stessa sarà tenuta, nel suo interesse, a fornire, le attività da porre in essere sulla posizione. Inoltre, in automatico, il sistema informativo "catturerà" l'informazione creando un peggioramento del dato "andamentale" del rating assegnato dall'istituto all'impresa stessa, con conseguente maggiore difficoltà a mantenere o ad incrementare le linee di credito o, nei casi più gravi, con pregiudizio al mantenimento delle linee di credito stesse, specie se la stessa condizione si verifica nei mesi successivi o si è già verificata nei mesi precedenti.

Nella terza pagina dell'esempio, abbiamo la segnalazione di una compagnia di factoring. È facile notare che, contrariamente ai rischi autoliquidanti, pur essendo il fido in factoring, v'è una diversità: vengono segnalati anche i 2 debitori ceduti, in questo caso enti pubblici.

Questo consente di avere un'informazione maggiore anche sulla puntualità dei debitori dell'impresa, elemento importante per chi opera prevalentemente con pochi debitori.

### **Il dossier per le richieste di credito.**

In quasi tutti i consessi dove si discute della relazione tra imprese e intermediari finanziari, emerge una incapacità di comunicare tra di loro; a questa incapacità presunta viene attribuito il difetto genetico di essere la causa delle maggiori criticità che emergono nella relazione bancacliente.

Questa incomunicabilità è sempre oggetto di attente analisi o di improbabili e a volte fantasiose soluzioni.

Un dato è chiaro, si parte da un presupposto affermato, sottolineato e spesso ribadito anche con toni forti: le imprese sostengono di non avere piena contezza su quali siano i dati e le informazioni richiesti dalle banche. Dal canto loro, gli istituti di credito, pienamente coscienti delle proprie motivazioni, accusano le imprese di non fornire informazioni adeguate, di non rappresentare l'effettiva realtà aziendale ed, in sintesi, di essere, a prescindere dal reale intendimento che genera il comportamento stesso, poco trasparenti sulla reale situazione aziendale.

Aggiungono, sempre le banche, che questa situazione non consente un'adeguata valutazione del merito di credito falsando la decisione finale in merito alla specifica richiesta sottoposta dall'impresa.

Si aggiunga che la "incomunicabilità" determina nella maggior parte dei casi l'assunzione di una decisione della banca inadeguata ovvero il diniego della banca stessa alla richiesta dell'impresa.

Infatti, chi assume le decisioni, in un'ottica di corretta gestione del rischio, nella maggior parte dei casi non conosce direttamente l'impresa e l'imprenditore: esprime, pertanto, il suo giudizio sulla base delle informazioni che riceve, mediante la propria rete territoriale, che esprime un giudizio, ma che trasmette, essenzialmente, quanto ricevuto.

Appare quindi fondamentale una corretta predisposizione del **dossier bancario**, ovvero una sorta di memorandum che supplisca alle sopra evidenziate criticità di comunicazione.

Partiamo dal presupposto che avere uno schema rende più agevole il lavoro di chi lo predispone, ma non sempre il risultato finale coniuga anche le esigenze informative del destinatario.

L'aspetto maggiormente critico nella predisposizione del dossier è da ricercare nella mancanza di regole precise che codifichino, parimenti ad altri documenti – quali, ad esempio, il bilancio d'esercizio – la forma ed il contenuto minimo del documento stesso.

In questa sede possiamo solo dire che, ad eccezione della comunicazione obbligatoria prevista per alcune tipologie di società (si pensi alle società quotate), esistono vari schemi originati essenzialmente da costruzioni empiriche in assenza di regole precise.

In genere il dossier viene predisposto in base alla tipologia di operazione creditizia da richiedere all'istituto di credito.

In questa fase però si commette spesso un errore: si arriva al primo incontro con il dossier bancario già predisposto, senza un preventivo colloquio con l'istituto di credito da utilizzare per illustrare la richiesta, le prospettive economiche dell'impresa, le reali esigenze che hanno determinato la scelta, l'impatto dell'operazione richiesta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Questo rende impossibile per la banca la definizione preventiva, seppur con un certo grado di approssimazione, delle sue specifiche esigenze informative.

Occorre aggiungere che spesso viene presentato alla banca un normale Business Plan, seguendo schemi che, in Italia, sono stati spesso originati da esigenze informative specifiche (si pensi alle norme sulle agevolazioni alle imprese in determinate aree del paese). Se questo, da un lato, sicuramente è un superamento della semplice richiesta verbale seguita dall'invio di documentazione (quale, ad esempio, il bilancio, l'atto costitutivo e lo statuto, ecc.) comunque non è utile al fine di un'adeguata valutazione. Infatti, in questo caso, si riscontra un "eccesso" di informazioni con magari una carenza di quelle effettivamente utili all'assunzione della decisione.

### Le informazioni essenziali.

Abbiamo visto che non esiste uno schema codificato per predisporre un dossier per l'istituto di credito.

Occorre pertanto individuare le informazioni utili da inserire nello stesso, al fine di poter avere un strumento operativo.

Iniziamo, però, con il dire che il dossier bancario deve essere coerente con la richiesta che si inoltra all'istituto di credito; pertanto, alcuni dati vanno inseriti in funzione della richiesta che si formula all'istituto, della finalità, della forma tecnica, delle condizioni dell'impresa, della durata dell'operazione e di ogni altro elemento che rende peculiare la richiesta stessa.

Ci sono però informazioni comuni che, sicuramente, andranno inserite. Vediamo per larghi schemi quali sono.

Si pensi a due operazioni uguali nella forma, ma diverse nella finalità: un finanziamento a lungo termine, con durata decennale, richiesti dall'impresa Alfa S.p.A. per finanziare la costruzione di un nuovo reparto produttivo e dall'impresa Beta S.r.l. per consolidare le proprie passività a breve, con pari durata.

Appare ovvio che le informazioni che dovranno essere fornite dall'impresa Alfa S.p.A. saranno differenti e probabilmente la predisposizione del dossier per l'istituto di credito sarà meno complessa rispetto alla Beta S.r.l.

L'impresa Alfa dovrà indicare nel dossier per la banca i propri dati, quali denominazione sociale, indirizzo della sede legale e di eventuali altre sedi secondarie, l'anno di costituzione, la partita Iva, una breve descrizione della propria attività, del mercato di riferimento, del fatturato degli ultimi 3 esercizi.

Già questo ultimo dato diventa essenziale per supportare coerentemente la richiesta. Occorrerà porre molta attenzione perché se si chiede, ad esempio, un finanziamento per effettuare un investimento con un trend di crescita del fatturato e lo stesso è coerente con i dati generali del proprio mercato di riferimento, non sarà necessario spiegare alla banca perché si decide di investire. Se, diversamente, il dato dell'azienda è in controtendenza, ovvero il fatturato aumenta, ma il mercato di riferimento ha un trend inverso, sarà fondamentale spiegare alla banca come l'impresa pensa di poter continuare ad incrementare il proprio fatturato in un mercato che ha invertito la tendenza, supportando il tutto con adeguate informazioni.

L'impresa Alfa dovrà, poi, fornire, com'è ovvio, i propri bilanci, i dati relativi al proprio indebitamento con il sistema creditizio, la copia dei contratti che generano il fatturato, l'elenco dei propri clienti con relativi crediti, una traccia sulle dinamiche di incasso degli stessi, ed ogni altro dato che riterrà utile.

Differentemente la Beta dovrà fornire, oltre ai dati indicati per l'impresa Alfa, dettagliate indicazioni atte ad illustrare le ragioni che la portano alla richiesta di consolidamento, essendo la stessa frutto sicuramente di scelte operate in passato che hanno determinato un eccessivo indebitamento a breve, non più sostenibile. In questo caso, sarà fondamentale dimostrare la capacità dell'impresa di dare continuità alla propria attività nel futuro.

La spiegazione dovrà necessariamente partire da un'analisi attenta delle ragioni che hanno determinato la crisi di liquidità. Se, ad esempio, la crisi è dovuta ad evento negativo, quale il mancato incasso di un credito di importo considerevole, occorrerà dimostrare di aver adottato tutte le cautele affinché lo stesso evento non abbia possibilità di ripetersi in futuro. Non saranno sufficienti mere affermazioni di principio, né si potrà prescindere da una descrizione meticolosa delle attività che sono state poste in essere per evitare il ripetersi dell'accadimento.

Da queste riflessioni possiamo concludere che il dossier per la banca andrà predisposto in funzione dell'operazione che verrà richiesta.

Ci sono però informazioni comuni che dovranno comunque essere fornite a prescindere dalla richiesta.

Sicuramente non potranno mancare quelle utili ad identificare l'impresa, gli estremi di costituzione, la data di costituzione, i poteri, la partita Iva ed il codice fiscale, l'indicazione del legale rappresentante.

Sarà opportuno raccogliere queste informazioni in maniera organica e supportarle con i documenti per il riscontro da parte dell'istituto. Inoltre è necessario che si diano indicazioni all'istituto di credito in merito al business dell'impresa, al mercato di riferimento, al valore delle commesse o dei contratti, alle prospettive e a come si ritiene di poter essere competitivi sul proprio mercato.

Un dato da tener presente è che gli istituti di credito hanno sistemi per confrontare i dati forniti con quelli di imprese concorrenti, valutando il posizionamento dell'impresa rispetto ai propri competitor.

Inoltre è sempre utile fornire all'istituto di credito tutte le informazioni utili sui soci e gli amministratori dell'impresa, la loro storia imprenditoriale. Una particolare attenzione andrà posta sui crediti e sugli incassi. Infatti, gli istituti di credito pongono molta attenzione alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa coerenti con i piani di sviluppo, anche in presenza di eventi sfavorevoli quali il rallentamento delle commesse o la riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori.

Andrà anche aggiunto qualche dato sugli affidamenti già in essere presso altri istituti, su come vengono utilizzati e sulle motivazioni per cui se ne chiede un ampliamento. In caso di richiesta con finalità di sostituzione di altro affidamento, sarà buona regola porre molta attenzione nel descrivere le motivazioni che hanno condotto alla decisione, onde evitare che la banca pensi ad un cliente con relazioni problematiche.

Un'ultima nota riguarda i dati di bilancio infrannuali: è frequente il caso di imprese che presentano all'istituto uno schema non coerente sia con l'ultimo bilancio approvato sia con quello che successivamente si sottopone ad approvazione. Questo comportamento, oltre ad essere potenzialmente grave sotto il profilo di legge, sicuramente è lesivo del rapporto fiduciario alla base della relazione creditizia instauranda.

Come conclusione, è sempre opportuno invitare, successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima della proposizione di delibera, presso l'azienda il referente della banca perché possa riscontrare i dati e possa, visitando l'azienda, porre le ulteriori richieste di dati utili a completare l'istruttoria.

In caso nella stesura del dossier siano stati compiuti errori, è opportuno comunicare i dati corretti alla banca, anche successivamente alla delibera.

Un'altra buona regola è metter in contatto la persona che all'interno dell'azienda intratterrà i rapporti futuri e che già intrattiene i rapporti con il sistema creditizio: questo creerà sin da subito una condizione di dialogo indispensabile nella fase operativa prodromica al mantenimento del rapporto.

In caso di richieste per operazioni non ordinarie, come ad esempio il factoring, andranno aggiunte altre informazioni che tengano conto della specifica del prodotto creditizio richiesto.

*Conclusioni!*

Tutti i dossier sono potenzialmente validi se risultano utili a raggiungere lo scopo per cui sono stati predisposti.

Essi devono rappresentare coerentemente la realtà aziendale dell'impresa all'istituto di credito, presupposto essenziale sia per la concessione di nuovi affidamenti che per il mantenimento, la revisione, il rinnovo o l'ampliamento degli stessi.

La regola generale è la trasparenza nella relazione, specie nella fase iniziale, quando le difficoltà di comunicazione sono maggiori.

È bene sempre ricordare che gli istituti di credito sono imprese che fanno utili mettendo a disposizione dei propri clienti le risorse finanziarie: di fronte ad una buona impresa ed in presenza di un rischio determinato grazie all'istruttoria eseguita sulle informazioni fornite, hanno un forte interesse ad instaurare una relazione duratura con il proprio cliente, specie se la stessa appartiene al segmento delle PMI.

**Estratto dal libro “Analisi di bilancio”**  
**edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

1. Le analisi di bilancio: scopi e classificazioni
2. Le fasi logico-operative delle analisi di bilancio
3. La riclassificazione dello stato patrimoniale
4. La riclassificazione del conto economico
5. I margini patrimoniali
6. La logica di costruzione degli indici di bilancio
7. Gli indici di redditività
8. Gli indici di produttività
9. Gli indici di liquidità
10. Gli indici di struttura finanziaria
11. Indici di sviluppo
12. Indici di bilancio e settore di attività
13. Una mappa interpretativa degli indici di bilancio
14. Il rendiconto finanziario
15. L'analisi economico-finanziaria del bilancio di gruppo
16. Rischio di credito e rating
17. La Centrale dei Rischi ed il contenuto del dossier bancario
18. L'applicazione informatica

**[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)**

31 luglio 2013

di Raffaele D'Alessio - Valerio Antonelli

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente